



## **“LE INDAGINI FINANZIARIE”**

~~~

**RELATORE: Dott. Carlo Ferrari**



### **PROGRAMMA DELL'INCONTRO**

- 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- 2. PRINCIPI INTRODUTTIVI**
- 3. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI**
- 5. UTILIZZO DELLE INDAGINI FINANZIARIE**
- 6. ATTIVITA' ISTRUTTORIA: L'AUTORIZZAZIONE  
ALL'INDAGINE BANCARIA**
- 7. L'INVITO AL CONTRADDITTORIO**
- 8. CONTI CORRENTI COINTESTATI E/O INTESTATI A  
TERZI: IMPUTAZIONE AL CONTRIBUENTE  
SOGGETTO A VERIFICA**
- 9. TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI:  
STRATEGIE DI DIFESA E MOTIVI DI  
IMPUGNAZIONE. I VIZI DELL'AVVISO DI  
ACCERTAMENTO**



## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**



## **NORMATIVA E PRASSI**

- **Art. 32, co. 1, nn. 2) - 6/bis) - 7) - Dpr. n. 600/73;**
- **Art. 51, co. 2, nn. 2) - 6/bis) - 7) - Dpr. n. 633/72;**
- **Art. 18, Lg. n. 431/90;**
- **D.L. n. 201/2011;**
  
- **Circolare A.E., 19.10.2006, n. 32/E;**
- **Circolare A.E., 6.08.2014, n. 25/E;**
- **Circolare GdF, n. 1/2008.**



## **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

➤ **D.L. n. 98/2011** (c.d. "Decreto stabilizzazione"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, che ha ampliato sia l'ambito soggettivo delle indagini, concedendo la possibilità di inoltrare richieste di informazione anche a società ed enti di assicurazione, sia quello oggettivo, ricomprensandovi anche le garanzie prestate e le generalità dei soggetti per conto dei quali sono state effettuate le operazioni e i servizi

➤ **art. 11 - D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011**, convertito, con modificazioni, in **Lg. n. 214 del 27 dicembre 2011**, che impone agli operatori finanziari – al comma 2 - a far corso dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/73, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione



## **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

➤ **PROVVEDIMENTO del 20/06/2012**, Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduzione della modalità di proroga telematica.



IPSOA **Scuola di formazione**

Gruppo Wolters Kluwer

### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - PRASSI**

➤ **CIRCOLARE A.E. del 6/03/2014, n. 25/E, Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2014 - Indirizzi operativi - Per le imprese minori e lavoratori autonomi** sarà privilegiato lo strumento delle indagini finanziarie quando la posizione fiscale è difficilmente riscontrabile con altre modalità, viene altresì raccomandato che le presunzioni previste dalla norma siano applicate secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo. In tale ambito, in particolare, si evidenzia l'importanza che assume il ricorso al contraddirittorio preventivo con il contribuente, attesa la rilevanza delle presunzioni stabilite dal comma 1, n. 2, secondo periodo, dell'art. 32 del Dpr. n. 600 del 29 settembre 1973 e gli effetti che dalle stesse potrebbero derivare.



IPSOA **Scuola di formazione**

Gruppo Wolters Kluwer

### **“PRINCIPI INTRODUTTIVI”**



## PRINCIPI INTRODUTTIVI

**L'INDAGINE FINANZIARIA E/O ACCERTAMENTO BANCARIO SI FONDA SULLA RICOSTRUZIONE DI MOVIMENTI FINANZIARI NON GIUSTIFICABILI**



**Versamenti e Prelevamenti = RICAVI/COMPENSI NON DICHIARATI**



### PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

**Art. 32, co. 1, n. 2) - Dpr. n. 600/73 statuisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie** "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"



## PRINCIPI INTRODUTTIVI

### PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA



**Versamenti e Prelevamenti = RICAVI/COMPENSI NON DICHIARATI**



### GIUDIZIO PENALE NON OPERA

**Cass., sent. 6.03.2014, n. 10811** - "Questa Corte, tuttavia, ha in più occasioni sottolineato anche come in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (sez. 3, n. 5490 del 26.11.2008, dep. il 6.2.2009, Crupano, rv. 243089)."

- SEGUE -



## **PRINCIPI INTRODUTTIVI**

**- SEGUE -**

E in altra successiva pronuncia è stato condivisibilmente ribadito che in tali casi spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (sez. 3, n. 36396 del 18.5.2011, Mariutti, rv. 251280)."      **(ID. Cass., sent. 13/02/2013, n. 7078)**



**Cass., sent. 29.10.2014, n. 22920**  
**MOVIMENTAZIONI CHE NON TROVANO RISCONTRO NELLA**  
**CONTABILITÀ AZIENDALE - PROVA CONTRARIA -**  
**NECESSARIA LA PROVA ANALITICA SU CIASCUN**  
**MOVIMENTO**

"La norma, com'è noto, introduce una presunzione legale (2895/13; 16650/11; 14675/06), in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari si reputano imputabili a ricavi, non essendo invero arbitrario come si è osservato nel respingere le obiezioni di costituzionalità sollevate nei suoi riguardi "ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile" (13036/12). In ragione di ciò la presunzione che si realizza determina un inversione nell'onere della prova (18081/10; 4589/09; 7766/08) che esige "la prova specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari" (1418/13), ed a fronte della quale, "va quindi contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità" (13035/12; 10578/11; 25365/07).

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

La presunzione legale relativa posta dall'art. 32 citato in altri termini, vincola l'ufficio ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere della prova. Il contribuente deve dimostrare, pertanto, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. In particolare, si è precisato, con specifico riferimento all'abbattimento dei costi, questo assetto normativo, segnato dal peculiare onere probatorio cui è chiamato a rispondere il contribuente, esclude che "si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili" (14675/06), e questo anche perché una considerazione d'esperienza porta a credere, all'atto di ribadire il concetto che la prova che deve essere offerta dal contribuente è una prova piena e non un'altra presunzione ovvero un'affermazione di carattere generale, che si occultino i ricavi ma non i costi, sicché "non sempre a ricavi occulti corrispondono costi occulti, mentre a ricavi occulti possono accompagnarsi costi dichiarati in misura maggiore del reale" (18016/05).



**Cass., sent. 20.06.2014, n. 14045  
VERIFICA FISCALE - CONTO CORRENTE - VERSAMENTI E  
PRELIEVI - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL  
CONTRIBUENTE - INOSERVANZA - CONSEGUENZE**

“Gravava sulla società l'onere di dare la prova non solo dei pagamenti effettuati mediante i prelevamenti dal conto corrente ma anche l'onere di dedurre e provare da quali operazioni i prelevamenti in questione traessero la loro provvista e che tali operazioni erano state contabilizzate (nel senso che i fondi implicitamente presupposti dalla provvista dei prelievi erano stati contabilizzati come redditi ovvero erano non imponibili. Senza tale prova ciascun prelievo e ciascun versamento doveva presumersi corrispondere ad un ricavo od implicare un ricavo non contabilizzato. La registrazione in contabilità della movimentazione bancaria - peraltro neppur menzionata dalla sentenza impugnata - non è di per sé sufficiente a soddisfare l'onere probatorio suddetto, poiché, di per sé è inidonea a dimostrare il titolo del versamento o l'origine della provvista”.



**Cass., sent. 17.09.2014, n. 1955**

**VERIFICA MOVIMENTAZIONI DEI C/C - LIBRO GIORNALE  
- MANCATA CORRISPONDENZA TRA ALCUNI MOVIMENTI  
BANCARI (VERSAMENTI IN CONTANTI ED ASSEGNI) E  
FATTURE EMESSE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO -  
SUSSISTE**

“L'emissione di assegni da parte dell'amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa infatti legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dall'art. 51 comma 2 del Dpr n. 633/72, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti”.



**Cass., sent. 17.07.2014, n. 16325**

**INDAGINI BANCARIE - PRELIEVI DI SOMME DAL CONTO  
CORRENTE INTESTATO AI CONTRIBUENTI - PRESUNZIONE  
LEGALE RELATIVA DI MAGGIOR REDDITO**

“Del tutto priva di fondamento in proposito è la tesi dei ricorrenti secondo cui la norma in questione non prevedeva presunzioni legali di maggiori ricavi, smentita dal chiaro tenore della prescrizione per cui "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata", trattasi di presunzione legale che imputa automaticamente - in applicazione del criterio logico fondato sull' "id quod plerumque accedit" - i prelevamenti dal conto, non altrimenti giustificati, a maggiori ricavi imponibili, onerando la parte contribuente dell'onere della prova contraria (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21132 del 13/10/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013).

- SEGUE -



**- SEGUUE -**

Infondata è altresì la tesi difensiva secondo cui l'art. 51 Dpr n. 633/72 avrebbe un ambito di applicazione più circoscritto dell'art. 32 Dpr n. 600/73, nel senso che soltanto la seconda disposizione di legge consentirebbe di imputare - mediante presunzione legale - i prelevamenti dei conti bancari a spese per l'acquisto di beni e servizi diretti ad essere impiegati nella produzione di ricavi (così da inferire l'accertamento di maggiori imponibili pari almeno all'importo di detti prelievi). ... la disposizione dell'art. 51 co 2, n. 2) Dpr n. 633/72, nel testo applicabile "ratione temporis", prevedendo che "relativamente alle operazioni annotate nei conti" la cui copia sia stata acquisita dall'Ufficio accertatore a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili", istituisce una presunzione legale relativa,

**- SEGUUE -**



**- SEGUUE -**

stabilendo dal fatto noto e certo dei versamenti e prelevamenti rilevati sul conto bancario, la inferenza logica della esistenza di maggiori ricavi imponibili corrispondenti agli importi versati (quali corrispettivi non dichiarati di beni e servizi ceduti sul mercato) ed agli importi prelevati (quali costi per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio della attività economica ed alla produzione di ricavi), ponendo a carico del contribuente la prova contraria del diversa realtà del fatto ignorato (che deve essere fornita, quanto ai "prelevamenti" dal conto, mediante la dimostrazione dell'impiego delle somme per operazioni non imponibili)\*\*.



 **PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA**

 **Prelevamenti ai fini dell'accertamento IVA**



**Cass., sent. 29.01.2014, n. 1860**

“Ed invero, va rilevato - al riguardo - che la disposizione di cui all'art. 51, co. 2, n. 2) del d.P.R. 633/72 (come novellato dall'art. 18 L. 413/91, applicabile alla fattispecie ratione temporis), nel ricostruire i poteri degli uffici in materia di accertamento dell'IVA, fa riferimento ai "dati" e agli "elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati", che devono essere "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili". Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che nell'ampio ed onnicomprensivo tenore letterale della norma DEBBANO RITERSI RIENTRANTI, oltre che i versamenti, ANCHE I PRELEVAMENTI, poiché anche questi costituiscono operazioni poste in essere nell'esercizio dell'impresa e, pertanto, rilevanti ai fini IVA”. (**ID. Cass., sent. n. 18943/2010**)



 **PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA**

 **Prelevamenti ai fini dell'accertamento IVA**



**Cass., sent. 2.04.2014, n. 7648 -**

“Siffatte risultanze degli accertamenti bancari, dunque, sono da ritenersi suscettibili di dimostrare, in assenza di una diversa, comprovata, versione dei fatti, ed in mancanza - come in precedenza rilevato - perfino della dichiarazione di inizio dell'attività di impresa, anche una retrodatazione dell'attività stessa, svolta dal contribuente in forma occulta, rispetto alla data indicata nei suddetti questionari. Deve, invero, rilevarsi in proposito che - ben al contrario di quanto sostenuto dallo S. l'utilizzazione dei dati acquisiti, ai fini IVA, presso le aziende di credito, ai sensi dell'art. 51, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/72, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo.

**- SEGUE -**





**- SEGUE -**

E difatti, tali dati risultanti dai conti correnti bancari, legittimamente acquisiti dall'Ufficio anche tramite la Guardia di Finanza (ex art. 63 del decreto cit.), ben possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incommodo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (cfr. Cass. 9573/07; 21132/11”).



**“AMBITO APPLICATIVO”**





**AMBITO  
SOGGETTIVO**

**D.L. n. 201/2011**

**Dal 1.1.2012 gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, co. 6 - Dpr. n. 605/73 e ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.**

**La norma è stata attuata con Provv. Dirett. del 25.03.2013.**



**AMBITO  
OGGETTIVO**

**Art. 32, co. 1, n. 7) - Dpr. n. 600/73**

**DATI, NOTIZIE E DOCUMENTI RELATIVI A  
QUALSIASI RAPPORTO INTRATTENUTO E  
OPERAZIONE (anche extra-conto) EFFETTUATA  
TRA L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL  
CONTRIBUENTE VERIFICATO, IVI COMPRESI I  
SERVIZI EFFETTUATI E LE GARANZIE  
PRESTATE DA TERZI**

**Cass., sent. n. 13819/2003; Cass., sent. n. 13807/2010**



## AMBITO APPLICATIVO

### AMBITO APPLICATIVO

**SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E DI LAVORO AUTONOMO**

### ANCHE PRIVATI

(Cass., sent. 13.10.2011, n. 21132; sent. 27.09.2011, n. 19692)

Cass., sent. 2.10.2013, n. 22514

“... la limitazione, affermata dal giudice di merito, dell’ambito applicativo della disciplina in esame ai soli soggetti “esercenti attività d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale” è priva di qualsivoglia riscontro normativo” – ID. Cass., sent. 3.04.2013, n. 8047



Cass., sent. 27.09.2011, n. 19692

“Ed invero il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all’applicabilità della presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2. Nè in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai “ricavi” e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacchè esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l’ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l’utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all’ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i “versamenti” operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole.”



Cass., sent. 27.09.2011, n. 19692 - SINTESI

**PRESUNZIONI LEGALI****PORTATA GENERALE****PRELEVAMENTI****VERSAMENTI****PRESUNZIONE LEGALE****PRESUNZIONE LEGALE**

**Opera solo per i possessori di redditi di impresa o di lavoro autonomo**

**Opera per qualunque contribuente**

**CTR di Palermo – Sez. stac. di Catania, sent. n. 18/2012; CTP Modena, sent. n. 15/2012** – i prelevamenti bancari non possono legittimare la presunzione di corrispettivi IVA, non potendo dette operazioni costituire il fatto noto legittimamente l'operatività di una presunzione legale relativa di compensi in capo a PROFESSIONISTI.

**TUTTAVIA**

Cass., sent. 11.11.2009, n. 23853

**“La disposizione in esame non è però norma che di per sé legittima l'accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell'ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme artt. 38 e 39 dello stesso D.P.R.), consente di accertare il reddito (o i ricavi) dei contribuenti, con agevolazione probatoria (inversione dell'onere della prova) in favore del Fisco. Il legislatore, in altre parole, da rilievo normativo, connotandola quale presunzione juris tantum, alla massima di esperienza che le rimesse in un conto corrente di un contribuente sono normalmente derivati dalla sua attività, bandendo ogni velleità interpretativa che potesse considerare le movimentazioni bancarie attinenti a situazioni equiparabili a patrimoni separati o simili fattispecie”.**



## AMBITO APPLICATIVO

### LAVORATORI AUTONOMI

**L'art. 1 co. 402, lett. a), num. 1.1 - Lg. 30 dicembre 2004, n. 311,** ha previsto l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione normativa anche ai **LAVORATORI AUTONOMI**, così che anche nei confronti dei professionisti sono considerati "compensi" i prelevamenti e gli importi riscossi dei quali non viene indicato il beneficiario

**C.T.R. Roma, sent. n. 1353/2014,** sostiene che per alcune tipologie di soggetti non può sussistere una correlazione tra prelievi e compensi, atteso che non sussiste alcun nesso di causalità tra gli stessi, come può esservi per un'impresa.

**ATTENZIONE LA VICENDA RIGUARDA UN ACCERTAMENTO AVVENUTO PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LG. N. 311/2004 CHE DAL 1° GEN. 2005 HA ESTESO LA PRESUNZIONE ANCHE AL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

**Prevale la giurisprudenza della CORTE DI CASSAZIONE**



## LAVORATORI AUTONOMI GIURISPRUDENZA

### Cass., sent. 20.11.2013, n. 25984

"... la presunzione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.32 - secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale, nonostante l'utilizzo (nella versione applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alla modifica recata dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1) dell'accezione "ricavi" e non anche di quella "compensi" ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale" (Cass.n.14041 del 2011). Le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e quindi anche quelle relative all'accertamento con metodo induttivo, del resto, alla luce della previsione dell'ultimo comma trovano applicazione anche per i redditi da lavoro autonomo e professionale ("..anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni...")" – ID. Cass., sent. n. 802/2011; n. 14026/2012

**ATTENZIONE - LAVORATORI AUTONOMI****C. Cost. 24.09.2014, n. 228**

**MASSIMA:** E' ILLEGITTIMA L'ESTENSIONE AL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DELLA PRESUNZIONE GIÀ STABILITA PER IL REDDITO DI IMPRESA, IN VIRTÙ DELLA QUALE È IPOTIZZATO CHE I PRELIEVI INGIUSTIFICATI DA CONTI CORRENTI BANCARI EFFETTUATI DA UN LAVORATORE AUTONOMO SIANO DESTINATI AD UN INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CHE QUESTO A SUA VOLTA SIA PRODUTTIVO DI UN REDDITO.

"Anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l'acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.

- SEGUE -

**- SEGUE -**

Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con il fisiologico andamento dell'attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. L'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Si aggiunga che la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.

- SEGUE -



**- SEGUE -**

Peraltro, l'esigenza di combattere un'evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. Si pensi, da ultimo, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2014 (Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito), che ha dato attuazione all'art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla cui stregua dal 1° gennaio 2014 vi è l'obbligo - sia pure sprovvisto di sanzioni - di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero". Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**P.Q.M.**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «compensi».



## **“PRESUPPOSTI APPLICATIVI”**



### **PRESUPPOSTI APPLICATIVI**

**PRESUPPOSTI  
APPLICATIVI**



**NESSUN AUTOMATISMO**



**Art. 32, co. 1, n. 6/bis) - Dpr. n. 600/73**

**LA RICHIESTA NECESSITA DI UNA PREVENTIVA  
PROCEDURA DI ACERTAMENTO, ISPEZIONE O VERIFICA**



**Art. 32, co. 1, n. 7) - Dpr. n. 600/73**

**LA RICHIESTA NON NECESSITA DI ALCUNA PRECEDENTE  
ATTIVITA' DI CONTROLLO, VERIFICA O ISPEZIONE**



**TUTTAVIA**



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

## PRESUPPOSTI APPLICATIVI

**DEVONO COMUNQUE SUSSISTERE VALIDI MOTIVI PER L'AVVIO DELL'INDAGINE FINANZIARIA**

**Circolare A.E. 19.10.2006, n. 32/E**



**"è agevole constatare che il suo innescò non possa avvenire ad libitum da parte degli organi procedenti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un'attività di controllo, anche in funzione selettiva nell'ambito della programmazione dell'attività stessa. Persiste pertanto la necessità della sussistenza di motivi che, seppure non più tassativamente indicati ex lege ... sono tuttavia rinvenibili nelle seguenti disposizioni: artt. 31 e 31-bis; ... art. 37 ...; art. 38 ...; art. 39 ...; art. 40 ...; art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 51, primo comma, 54, 55 e 65 del D.P.R. n. 633 del 1972 ... ; artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ...".**



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

**“UTILIZZO DELLE  
INDAGINI FINANZIARIE”**



**I DATI ED ELEMENTI ATTINENTI AI RAPPORTI ED OPERAZIONI ACQUISITI NELL'AMBITO DELLE INDAGINI FINANZIARIE POSSONO ESSERE POSTI A BASE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCERTAMENTI PREVISTI DA:**

- ✓ **Art. 38 - Dpr. n. 600/73: rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche e accertamento sintetico;**
- ✓ **Art. 39 - Dpr. n. 600/73: accertamento analitico, analitico-induttivo, induttivo puro;**
- ✓ **Art. 40 - Dpr. n. 600/73: rettifica delle dichiarazioni dei soggetti giuridici e società soggette a tassazione per trasparenza**
- ✓ **Art. 41 - Dpr. n. 600/73: accertamento d'ufficio**



**RAPPORTO ACC. BANCARIO E ACC. SINTETICO**

**ACC. SINTETICO**



Rettifica il reddito dichiarato sulla base di determinati elementi indicatori di una maggiore capacità contributiva

**REDDITO SINTETICO**



NON è soggetto ad alcuna **QUALIFICAZIONE** ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR.

**ACC. BANCARIO**



Giunge alla determinazione di un maggiore reddito in conseguenza dell'assenza delle giustificazioni addotte dal contribuente (cass., sent. n. 25132/2009)

**MAGGIORE REDDITO**



E' soggetto ad una **QUALIFICAZIONE** in una delle categorie reddituali previste dal TUIR.



IPSOA **Scuola di formazione**  
Gruppo Wolters Kluwer

## **RAPPORTO ACC. BANCARIO E ACC. SINTETICO**

**PER CUI**



**SUSSISTE UNA FORTE INCOMPATIBILITA' TRA LE DUE  
FORME ACCERTATIVE**

(Circ. A.E., 31 luglio 2013, n. 24/E)



**NON POTRA' MAI ADDIVENIRSI AD UNA  
DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO MEDIANTE  
L'USO DELLE INDAGINI FINANZIARIE, SE COSI' FOSSE,  
ANDRA' ECCEPITA LA NULLITA' DELL'A.A..**



IPSOA **Scuola di formazione**  
Gruppo Wolters Kluwer

**"ATTIVITA' ISTRUTTORIA:  
L'AUTORIZZAZIONE ALL'INDAGINE  
BANCARIA"**



## AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI FINANZIARIE

### AUTORIZZAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

GUARDIA DI FINANZA

- Art. 32, co. 1, n. 7) - Dpr. n.  
**600/73**

- Art. 32, co. 1, n. 7) - Dpr. n.  
**600/73**

**Direttore centrale  
dell'accertamento e/o  
Direttore regionale**

**Comandante regionale**

È necessaria anche quando  
interviene in veste di polizia  
valutaria (Cass., sent. n.  
8766/2009)



## AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI FINANZIARIE

### AUTORIZZAZIONE

**NON E' UN ATTO IMPUGNABILE DINANZI ALLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, ogni censura deve essere posta  
in sede di ricorso contro l'avviso di accertamento**



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

**MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE**



**NON COMPORTA NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO:** Cass., sent. n. 25317/2014; n. 16874/2009; n. 4001/2009; 4987/2003

**LA LEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NON E' SUBORDINATA ALLA SUA ESIBIZIONE:** Cass., sent. n. 14023/2007



**GIURISPRUDENZA CONTRARIA**

**C.T.R. Bari, sent. n. 137/2010; C.T.P. Roma, sent. n. 4/2010; C.T.P. Treviso, sent. 85/2012**



IPSOA Scuola di formazione

Gruppo Wolters Kluwer

**GIURISPRUDENZA**

**MOVIMENTAZIONI BANCARIE - L'IRRITUALITA' NELL'ACQUISIZIONE NON SEMPRE COMPORTA L'INUTILIZZABILITA'**

**Cass., ord. 5 ottobre 2012, n. 17051**

**“... il ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la mancata previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza per gli accertamenti bancari a carico dei contribuenti costituisce una palese violazione della privacy dei medesimi, che incide anche sull'interesse pubblico al risparmio e alla gestione di esso da parte degli istituti bancari medesimi, con la conseguenza che i dati acquisiti dalla polizia tributaria non potevano essere utilizzati.**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**“Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, come nella specie, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 27149 del 16/12/2011, n. 22984 del 2010)”.**



**OMESSA ESIBIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONTRIBUENTE – LEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

**Cass., sent. 28 novembre, n. 25317**

“In ogni caso, laddove deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, il ricorso è anche Infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte, per cui, affinché l’erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente, è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., ord. n. 28039 del 2013, ord. n. 10675 del 2010, sent. n. 16874 del 2009, sent. n. 14023 del 2007)”.  
  
(ID. Cass., ord. 13 luglio 2013, n. 16579; Cass. sent. n. 5849/2012; n. 16874/2009)



**INVALIDITÀ DERIVATA PER OMessa PREVIA  
NOTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE - INVALIDITÀ  
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN QUANTO  
MOTIVATO PER RELATIONEM ALLA SUDDETTA  
AUTORIZZAZIONE**

**Cass., sent. 3 agosto 2012, n. 14026**

**"Il motivo, peraltro, si palesa infondato in relazione ad entrambe le ipotesi sopra indicate ... l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato e non conosciuto dal contribuente sussiste, infatti, non per qualsiasi atto menzionato nell'avviso, ma soltanto per quei documenti il cui contenuto risulti indispensabile alla individuazione dei fatti come rilevati e valutati dall'Ufficio, nonché risulti indispensabile alla comprensione delle ragioni fatte valere con l'atto impositivo. Tale ipotesi non ricorre neppure in astratta ipotesi nel caso di specie in considerazione della natura endoprocedimentale dell'atto autorizzativo che,**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**non richiedendo l'obbligo della motivazione, esclude ab origine che tale atto, anche se richiamato dall'avviso, possa supportare le ragioni giustificative della pretesa tributaria che la trasmissione dell'atto autorizzativo in allegato all'avviso di accertamento notificato al contribuente era da ritenersi del tutto superflua, ... - come questa Corte ha avuto modo di rilevare, la previa conoscenza dell'atto autorizzatorio non costituisce presupposto di legittimità dell'avviso di accertamento, né di inutilizzabilità delle prove raccolte, essendo richiesto dalla legge soltanto che tale autorizzazione sia stata effettivamente adottata (cfr. Corte cass. V sez. 15.6.2007 n. 14023; id. V sez. 21.7.2009 n. 1674)**



## MOTIVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INDAGINE BANCARIA

### Cass., sent. 21 maggio 2014, n. 11183

“La censura è inammissibile in quanto diretta all’atto impositivo con l’evidente scopo di ottenere una revisione del giudizio di merito in sede di legittimità, mentre rispetto alla sentenza impugnata non è articolata sul punto alcuna circostanziata critica, peraltro si può in proposito ricordare l’orientamento già espresso da questa Corte circa il fatto che «l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo» (Cass. n. 14026 del 2012).

- SEGUE -



## MOTIVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INDAGINE BANCARIA

### Cass., sent. 3 agosto 2012, n. 14026 – ID. Cass., sent. 17.01.2013, n. 1099

**“Come ha già avuto modo di rilevare questa Corte, le “autorizzazioni” contemplate dagli artt. 32 co 1 Dpr n. 600/73 e 51 co 2 Dpr n. 633/72, non necessitano di autonoma motivazione in considerazione della assenza di una specifica previsione normativa che imponga tale requisito dell’atto, come emerge anche dal raffronto con le disposizioni contenute nell’art. 52 Dpr n. 633/72 (estesa alla materia delle imposte sui redditi in virtù del rinvio operato dall’art. 33 co 1 Dpr n. 600/73) ...”**

- SEGUE -



**- SEGUE -**

**... si è rilevato che la autorizzazione ha per oggetto una "richiesta" che è rivolta esclusivamente all'ente che intrattiene i rapporti con il contribuente ("deve essere indirizzata al responsabile" della struttura, sede od ufficio), con la conseguenza che, non essendo legittimato detto ente a contestare la verifica fiscale condotta nei confronti di un soggetto diverso (il cliente), al quale invece la richiesta (e tanto meno la autorizzazione) non deve essere comunicata, il requisito formale della motivazione dell'atto autorizzativo appare logicamente del tutto INUTILE (cfr. Corte cass. V sez. 21.7.2009 n. 16874 che richiama il precedente della V sez. 15.6.2007 n. 14023 secondo cui la norma tributaria configura la esistenza della autorizzazione come condizione di legittimità dell'attività di verifica e dell'atto di accertamento, ma non richiede, tuttavia, la preventiva notifica od esibizione di tale atto all'interessalo che potrà lamentare eventuali pregiudizi subiti mediante la impugnazione dell'atto di accertamento). ...**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**... 2-) venendo detta "autorizzazione" ad operare sul piano delle relazioni organizzative tra uffici del medesimo conto pubblico, rimane esclusa la natura "provvidenziale" di tale atto, in quanto inidoneo a produrre effetti giuridici all'esterno della organizzazione e ad incidere sulla sfera giuridica di terzi. ... nella fattispecie in esame ... la autorizzazione non viene ricollegata ad alcun presupposto normativo che individui la esigenza di tutela di interessi terzi, né alla sussistenza di altri elementi normativamente predeterminati (come ad esempio la infedeltà della dichiarazione, la anomalia dello scostamento da parametri reddituali, ecc.); ... Tali elementi confermano il carattere meramente endoprocedimentale della "autorizzazione" che, nella sequenza delle attività e degli atti strumentali alla emanazione del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, rettifica, liquidazione), si configura quale atto "preparatorio" (in quanto tale insuscettibile di autonoma impugnazione).**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**inserito nella fase della iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, e più specificamente quale condizione di legittimazione dell'ufficio locale all'esercizio di taluni poteri ispettivi ricompresi nelle competenze amministrative di controllo e verifica delle "dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dal contribuente" e "dai sostituti d'imposta", nonché di vigilanza sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni tributarie (art. 51 co 1 Dpr n. 633/72; art 3 co 1 Dpr n. 600/73). La predetta natura preparatoria, e non provvidimentale, della "autorizzazione" in questione, sottrae, pertanto, tale atto (i cui effetti come si è visto, riverberano esclusivamente sul piano della efficienza organizzativa degli uffici) dalla categoria delle manifestazioni di volontà della PA ... con la conseguenza che il requisito formale della motivazione - così come definito per "ogni provvedimento amministrativo" dall'art. 3 co 1 della legge 7.8.1990 n. 241 - deve ritenersi ad esso estraneo.**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**tanto più trattandosi di atto che, nella disciplina normativa tributaria, attiene alla funzione del "controllo fiscale" (che deve essere tenuta distinta da quella di accertamento impositivo, potendo anche esaurirsi il controllo con la verifica della regolarità della posizione del contribuente, senza che segua la fase accertativa) in ordine alla quale (esame delle dichiarazioni, acquisizione di elementi di riscontro, richiesta di informazioni e documenti, invio di questionari) non è prevista alcuna specifica motivazione, espressamente richiesta invece con riferimento alla adozione degli atti impositivi (art. 7 legge n. 212/2000). Ed infatti detta "autorizzazione" (così come la "richiesta" di dati notizie e documenti indirizzata dall'Ufficio locale all'ente che intrattiene rapporti con il cliente-contribuente) non integra un elemento costitutivo degli effetti del provvedimento impositivo, rimanendo estranea alla valutazione dei "presupposti di fatto e delle ragioni di diritto" che fondano la pretesa tributaria, ed in quanto non provvede alla cura di uno specifico interesse ma coincide con il generale interesse all'esercizio della funzione pubblica di controllo fiscale, né viene a disporre in ordine alla sfera giuridica di terzi, non richiede, pertanto, di essere motivata".**

ID. Cass., sent. n. 5849/2012; n. 1099/2013



IPSOA **Scuola di formazione**  
Gruppo Wolters Kluwer

## **“L’INVITO AL CONTRADDITTORIO”**



IPSOA **Scuola di formazione**  
Gruppo Wolters Kluwer

### **INVITO AL CONTRADDITTORIO**

**Art. 32, co. 1, n. 2 - Dpr. n. 600/73**

**Art. 51, co. 2, n. 2 - Dpr. n. 633/72**

**L’Ufficio può chiedere al contribuente di comparire di persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati e notizie sono stati acquisiti tramite richiesta agli Enti finanziari.**

Cass., sent. 16.05.2014, n. 10767 – CONTRADDITTORIO NESSUNA OBBLIGATORIETA’

**ATTENZIONE****DA ULTIMO**

**Cass., SS. UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667 -  
(ISCRIZIONE IPOTECARIA)**

**“14.** L'approdo della dottrina più moderna è l'opinione secondo la quale, essendo priva di qualsiasi ragionevolezza l'escludere dalla "partecipazione" il soggetto d'imposta (e destinatario della pretesa tributaria formatasi in esito al procedimento), si deve ritenere che in realtà la partecipazione e l'accesso sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo gli schemi dello statuto del contribuente e non secondo i modelli dalla L. n. 241 del 1990, coerentemente con quanto quest'ultima dispone, nel non escludere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in materia alle norme speciali perdetti procedimenti previsti. **14.1.** Orbene, laddove si riflette sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza,

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

nonchè quella di assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase dei procedimenti tributari, è agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 241 del 1990 sul procedimento in generale. E così tra le norme dello Statuto: l'art. 5, ... l'art. 6, ... l'art. 7, ... l'art. 10, comma 1, ... l'art. 12, comma 2, ... **15.** Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione proceduralizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endo-doprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emissione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost..

**- SEGUE -**

- SEGUE -

**15.1.** In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo: la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite ... la sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, ... la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, ... la sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria ... **15.2.** Ma v'è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV ...

- SEGUE -

- SEGUE -

**16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE", CHE COSTITUISCE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE IMMANENTE NELL'ORDINAMENTO CUI DARE ATTUAZIONE ANCHE IN DIFETTO DI UNA ESPRESSA E SPECIFICA PREVISIONE NORMATIVA. ...**

- SEGUE -



- SEGUE -

**17. ... principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. PRINCIPIO IL CUI RISPETTO È DOVUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE CIÒ SIA PREVISTO ESPRESSAMENTE DA UNA NORMA POSITIVA E LA CUI VIOLAZIONE DETERMINA LA NULLITÀ DELL'ATTO LESIVO CHE SIA STATO ADOTTATO SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO".**

(ID.: C.T.P. Genova, sent. 27.10.2014, n. 2030; C.T.P. Vicenza, sent. n. 849/14)



**Art. 32, co. 1, n. 2 - Dpr. n. 600/73**

**Art. 51, co. 2, n. 2 - Dpr. n. 633/72**

“Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale”



**REDAZIONE DI UN P.V.C.**



**Art. 12, co. 4 - Lg. n. 212/2000**

“Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica”

**C.T.P. Enna, sent. 6.03.2014, n. 305**

“Nell’ambito del procedimento di accertamento il processo verbale di constatazione risulta quale elemento essenziale e indefettibile per la validità dell’indagine tributaria (v. anche Comm. Trib. reg. Toscana, 26 settembre 2012, n. 117). Ed è nullo l’avviso di accertamento non preceduto dalla consegna del processo verbale di constatazione (v. sul punto anche Comm. Trib. reg. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 4, in Corr. Trib. n. 26/2012, pag. 2004, con commento di F. Tundo). La mancanza del processo verbale di constatazione lede le prerogative e il diritto di difesa del contribuente, il qual non è posto nelle condizioni di conoscere gli esiti sostanziali dell’attività ispettiva condotta nei suoi confronti. Il modello partecipativo concepito dal legislatore dello Statuto costituisce un momento imprescindibile di dialogo tra Fisco e contribuente. L’operatività dell’art. 12 non può essere confinata esclusivamente a quelle ispezioni che si sostanziano in un accesso presso i locali dell’imprenditore, ma deve essere garantita indipendentemente dalle modalità con le quali viene esercita l’attività istruttoria. In conclusione, l’avviso di accertamento adottato al termine dell’attività di verifica fiscale senza preventivo processo verbale di constatazione o, comunque, di un atto che assolve alla sua funzione, è da considerarsi illegittimo”

**Art. 12, co. 7 - lg. n. 212/2000 - ACCERTAMENTO ANTICIPATO**

“Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

**GIURISPRUDENZA:** C.Cost. sent. 24.07.2009, n. 244 - Cass., SS. UU., sent. 29.07.2013, n. 18184; Cass., sent. 20.11.2014, n. 24781; sent. 24.09.2014, n. 20074; C.T.R. Milano, sent. 29.09.2014, n. 4928;

**INVITO AL CONTRADDITTORIO****MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO POST - CONTRADDITTORIO**

**L'ufficio nell'avviso di accertamento deve dare atto nella motivazione della valutazione effettuata circa gli elementi probatori forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, pena la nullità dell'atto medesimo.**

**GIURISPRUDENZA: Cass., SS. UU., sent. 18.12.2009, n. 26635; Cass., sent. n. 4624/2008; C.T.R. Toscana, sent. 62/2009; C.T.P. Reggio Emilia, sent. 57/2013; C.T.P. Milano, sent. n. 275/2012; C.T.R. Liguria, sent. 18/2012; C.T.P. Milano, sent. n. 84/2012**

**DA ULTIMO MOLTO INTERESSANTE: Cass., sent. 17 ottobre 2014, n. 22003**

**INVITO AL CONTRADDITTORIO****MANCATA RISPOSTA ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO**

**Art. 32, co. 4 - Dpr. n. 600/73**

**"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta"**

**Art. 11 - D.Lgs. n. 471/1997**

**Sanzione amministrativa da €. 258,00 a €. 2.065,00**

**INVITO AL CONTRADDITTORIO****MANCATA RISPOSTA ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO****GIURISPRUDENZA**

**MANCATA RISPOSTA A INVITI E QUESTIONARI** - L'ufficio può procedere alla rettifica rimanendo "pur sempre necessario che l'Amministrazione indichi le presunzioni (anche semplici) da cui ha tratto le somme contestate al contribuente" (Cass., sent. 14.05.2014, n. 10489; sent. 04.04.2014, n. 7978; sent. n. 17133/2007)

**RIFIUTO E/O MANCATA ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** - è precluso al contribuente utilizzare i documenti non prodotti né nel prosieguo delle indagini né in fase contenziosa - Cass., sent. 8109/2012; n. 21967/2009; n. 7269/2007; 14027/2011

**SPECIFICA RICHIESTA** - la preclusione all'utilizzabilità dei documenti non esibiti postula che vi sia una specifica richiesta - Cass., sent. n. 415/2013; n. 18921/2011; n. 22765/2009

**GIURISPRUDENZA**

Cass., ord. 22 settembre 2014, n. 19956

**INDAGINI BANCARIE - MOVIMENTI SOSPETTI - GIUSTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI - SMARRIMENTO INCOLPEVOLE DELLA CONTABILITÀ - IRRILEVANZA**

"Il giudice del merito infatti ha argomentato sul presupposto che il contribuente, per effetto dello smarrimento incolpevole della documentazione contabile, potesse considerarsi esonerato dall'onere di prova che gli incombe a mente dell'art. 32 del DPR n. 600/1972, senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali ha ritenuto che detto smarrimento potesse effettivamente ritenersi incolpevole (ne dagli atti di causa è possibile intendere se come e quando la documentazione di cui trattasi sia stata smarrita, mentre trovavasi nella materiale detenzione del contribuente medesimo o della GdF che l'aveva sottoposta a sequestro) e senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali il difetto oggettivo della documentazione in questione avrebbe dovuto considerarsi motivo di impedimento per la dimostrazione della natura delle movimentazioni bancarie considerate, anche in considerazioni dei riscontri che di dette movimentazioni non possono non essere stati indicati nel PVC della Guardia di Finanza acquisito al processo.

- SEGUE -

**- SEGUE -**

Un siffatto modo di argomentare costituisce palese violazione dei consolidati principi in subjecta materia (si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21233 del 29/09/2006), secondo i quali: "In tema di IVA, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti".

**INVITO AL CONTRADDITTORIO**

**RICHIESTA DOCUMENTI NON OBLIGATORI** - se l'Ufficio richiede documenti non obbligatori per legge, la mancata risposta al questionario non limita la difesa del contribuente - C.T.R. Lombardia, sent. n. 74/2013

**DIRITTO DI TACERE** - C. Cost. del Portogallo, sent. 17 giugno 2013, n. 340 - i giudici riconoscendo l'importanza del diritto tributario e della riscossione dei tributi sottolineano che tutte le volte che la collaborazione richiesta al contribuente potrebbe esporlo a sanzioni, egli non può essere costretto a cooperare e non è soggetto a sanzioni per tale rifiuto.

La pronuncia si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - caso Ravon vs Francia - (che vincola anche l'Italia) che riconosce il diritto a tacere non solo quando il soggetto rischia di essere assoggettato a condanne penali ma anche a sanzioni amministrative con funzioni punitive. Inoltre, riconosce il diritto del contribuente ad adire il giudice per la tutela dei suoi diritti, anche immediatamente, durante l'istruttoria tributaria.



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

### MANCATA RISPOSTA ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Cass., sent. 27 settembre 2013, n. 22126

**"Nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidata la tesi secondo cui, assimilando l'interpretazione sistematica dell'art. 52 d.iva (v. art. 33 d.p.r 600/73) a quella testuale dell'art. 32 d.p.r. 600/73, il divieto di prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, opera sia nell'ipotesi di rifiuto - per definizione "doloso" - dell'esibizione, sia nei casi in cui il contribuente trascuri l'esibizione della documentazione in suo possesso, non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa (C. 7269/2009 e 21768/2009). ...**

- SEGUE -



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

- SEGUE -

**... Però, il meccanismo preclusivo, per la grave conseguenza dell'inutilizzabilità amministrativa e processuale di dati e documenti tardivamente prodotti, comporta che non sia soltanto la parte privata a dover collaborare, dovendo anche quella pubblica adeguare la propria condotta a quel canone di lealtà che, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, è codificato nel caso in esame dall'obbligo di avvertimento riguardo alle conseguenze dell'inottemperanza, fissato dal nucleo normativo dell'art. 32 cit. (C. 453/2013). ... Invero, spetta al fisco che, oppone alla successiva allegazione giudiziale delle fatture la preclusione di cui all' art. 32, allegare e dimostrare che si è realizzata in pieno la sequenza procedimentale avviata col questionario. In mancanza, non può invocare la sanzione dell'inutilizzabilità amministrativa e processuale di tali fatture, esibite dalla contribuente solo introducendo il processo tributario in prime cure."**



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

### OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

#### ATTENZIONE - GIURISPRUDENZA

**LA MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
NON COMPORTA NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO E NON  
TRASFORMA LA PRESUNZIONE DA LEGALE RELATIVA IN  
SEMPLICE** - Cass., sent. 1860/2014; n. 20268/2007; n. 2821/2008; n.  
6094/2009; 16060/2010; 1857/2014



**Cass., SS. UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667**



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

### Cass., sent. 3.08.2012, n. 14026

**“Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 co 1 n. 2) Dpr n. 600/73, 51 co2 n. 2) Dpr n. 633/72, 12 co 7 legge n. 212/2000, 24 Cost.. 6 co 3 CEDU, 41 Carta diritti fondamentali UE, avendo la CTR della Lombardia ritenuto che la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente, nella fase istruttoria di acquisizione dei dati bancari, si poneva come mera facoltà e non come obbligo inderogabile nei confronti della Amministrazione finanziaria. - SEGUE -**



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

- SEGUE -

**IL MOTIVO È INFONDATO** oltre che manchevole in punto di rilevanza, non avendo specificato il ricorrente quale pregiudizio al diritto di difesa abbia subito in concreto a causa del mancato preventivo invito ad interloquire nella fase istruttoria di raccolta dei dati bancari, il contribuente, che era certamente a conoscenza della attività di indagine bancaria (sia per notizia ricevuta dalla propria banca - art. 32 co. 1 n. 7 Dpr n. 600/73 ed art. 51 co. 2 n. 7 Dpr n. 633/72 -, che a seguito dell'invio dei questionario con il quale venivano richieste proprio tali informazioni), non indica, infatti, nella esposizione delle ragioni a sostegno del motivo quali dati od informazioni determinanti avrebbe potuto fornire, oltre a quelli successivamente offerti nel procedimento di accertamento per adesione e non ritenuti idonei dall'Ufficio. ...

- SEGUE -



- SEGUE -

... in relazione alla attività di controllo dei dati acquisiti attraverso "inviti e richieste" di trasmissione agli uffici finanziari di dati, documenti ed informazioni, ai sensi degli artt. 32 co 1 nn. 3-8ter) Dpr n. 600/73 e 51 co 2 nn. 3-7bis) Dpr n. 633/72, in ordine alla quale il Legislatore ha ritenuto prevalenti le esigenze di funzionalità degli uffici ed efficienza della azione amministrativa rispetto alla "anticipata" partecipazione del privato già nella fase istruttoria della ricerca, individuazione ed acquisizione di dati ed informazioni che dovranno essere poi sottoposti a controllo ai fini dell'esercizio -peraltro solo eventuale- della potestà di accertamento (nell'ambito di questo tipo di procedimenti, costituisce unica eccezione la ipotesi in cui la PA si determini a disporre la comparizione personale, od a mezzo di rappresentante, del contribuente - art. 32 co 1 n. 2, Dpr n. 600/73; art. 51 co 2 n. 2, Dpr n. 633/72 - per esibire documenti in suo possesso, fornire chiarimenti e giustificazioni anche a contestazione dei dati richiesti ovvero acquisiti dall'Ufficio mediante accesso diretto presso banche, società di intermediazione finanziaria, assicurative. Poste italiane s.p.a.:

- SEGUE -



- SEGUE -

**in questi casi, infatti, è prevista una forma di partecipazione del privato contribuente alla attività di ricerca e controllo, che si risolve in un contraddittorio anticipato rispetto all'inizio dello stesso procedimento di accertamento ed alla eventuale emissione dell'atto impositivo). ... è rimessa al Legislatore la scelta delle modalità attraverso le quali dare attuazione al principio del contraddittorio - che costituisce espressione del più ampio diritto difesa - purché ne sia assicurata la effettività (cfr. Corte cost. sent. 16.12.1970 n. 190), con la conseguenza che rientra nella discrezionalità della legge prevedere (privilegiando ad esempio esigenze di speditezza dell'azione amministrativa) che il contraddittorio intervenga soltanto nella fase successiva a quella propriamente istruttoria, o venga differito alla fase contenziosa (cfr. Corte cost. sent. 6.7.1972 n. 125 ...**

- SEGUE -



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

- SEGUE -

**... Nella specie alcuna norma prevede la previa comunicazione al contribuente dello svolgimento delle attività di acquisizione e controllo dei dati inerenti conti, rapporti ed operazioni bancarie, delle quali peraltro lo stesso contribuente ha tempestiva notizia dalla stessa banca con la quale intrattiene rapporti ... mentre alcuna restrizione è imposta alla effettività del contraddittorio nella fase successiva (proposta di accertamento con adesione), ovvero, successivamente alla emissione del provvedimento impositivo (attivazione delle misure di autotutela; competente sede giudiziaria). ... L'intervento del contribuente nel procedimento amministrativo tributario risulta espressamente previsto SOLO in alcune ipotesi particolari (nel caso, sopra indicato, di "invito del contribuente a comparire personalmente" per fornire le giustificazioni ed i chiarimenti art. 32 co 1 n. 2 Dpr n. 600/73; art. 51 co 2 n. 2, Dpr n 633/72-: nella ipotesi in cui l'Ufficio finanziario intende procedere al recupero di imposta contestando "lo scopo elusivo" della operazione compiuta dal contribuente - art. 37 bis comma 4 Dpr n. 600/73-: o ancora quando l'Ufficio procede "con metodo sintetico" alla determinazione dell'imponibile -art. 38 co 7 Dpr n. 600/73-; o nel caso in cui ricorrono i presupposti per la "determinazione induttiva del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo - art. 62 ter comma 2, D.L. n. 331/93 conv. in legge n. 427/1993-**

- SEGUE -



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

- SEGUE -

e più in generale per la determinazione del reddito mediante applicazione degli "studi di settore" - artt. 62 bis e 62 sexies del DL n. 331/93, come interpretati da Corte cass. SU 18.12.2009 n. 26635) che rispondono a peculiari esigenze dettate dalla complessità della verifica fiscale o dalla esigenza di ridurre il rischio di errori derivanti dal rilevante margine di incertezza dei dati disponibili per eseguire l'accertamento, o ancora dalla necessità - intrinseca al parametro di riferimento adottato - di verificare le ragioni dello scostamento reddituale indipendenza di eventi o condizioni non emergenti dalla documentazione acquisita, ed evidenziano la infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui la anticipazione del "contraddittorio" già nella fase della ricerca, individuazione ed acquisizione dei dati, informazioni e documenti, costituirebbe un principio generalizzato nell'ordinamento, immanente a tutti i procedimenti svolti in ambito tributario.

- SEGUE -



## INVITO AL CONTRADDITTORIO

- SEGUE -

Non depongono in contrario i richiami operati dal ricorrente alla giurisprudenza comunitaria ed al precedente di questa Corte n. 14105/2010). Se infatti nella giurisprudenza comunitaria è indiscussa l'affermazione della tutela ed effettività delle garanzie di difesa -alle quali va ricondotto anche il principio del contraddittorio-, in quanto i diritti fondamentali desunti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalle indicazioni dei trattati internazionali cui gli Stati membri hanno aderito costituiscono "parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce la osservanza" (Corte Giustizia UE II sez. 18.12.2009 in causa C-349/07, paragr. 3), occorre considerare che, in tema di tributi armonizzati, la regola per cui i soggetti destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali la amministrazione intende fondare la sua decisione, esige che al contribuente sia assegnato un termine ragionevole per presentare le proprie osservazioni in modo da consentire alla PA di adottare la propria decisione tenendo conto anche degli elementi offerti dal contribuente.

- SEGUE -



**- SEGUE -**

Nella specie il procedimento di adesione svolto nel pieno contraddittorio del contribuente ex artt. 5 e 6 legge n. 218/1997 realizza un efficace strumento di garanzia della effettività del diritto di difesa, essendo a tal fine del tutto indifferente se tale contraddittorio si sia svolto anteriormente (art. 5) o successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (art. 6), ... Deve, pertanto, essere confermato l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui è legittima la utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari e dei dati risultanti gli altri rapporti ed operazioni intrattenuti dalla banca con il contribuente, anche se questo non è stato preventivamente convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica, atteso che nessuna norma impone in via generale l'obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, non subendo pregiudizio il diritto di difesa del contribuente che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all'accertamento -in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della PA- sia nella sede contenziosa (cfr. Corte cass. I sez., 6.10.1999 n. 11094; id. V sez. 4.8.2000 n. 10278; id. V sez. 3.5.2002 n. 6335; id. V sez. 5.11.2003 n. 16597; id. V sez. 14.5.2007 n. 10964; id. V sez. 23.7.2008 n. 20268; id. V sez. 21.7.2009 n. 16874).

**DA ULTIMO - Cass. sent. 29 gennaio 2014, n. 1857**



**SINTESI**

Cass., sent. n. 14026/2012

**PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO IMPOSITIVO - AMBITO APPLICATIVO**

**NON IN TUTTI I CASI**

**ACCERTAMENTO IN SENSO STRETTO**

Accessi ispezioni e verifiche nei locali d'impresa i cui risultati sono compendiati nel PVC

**ATTIVITA' DI MERO CONTROLLO**

Inviti e richieste di trasmissione agli uffici finanziari di dati documenti ed informazioni – art. 32, co. 1 nn. 3-8/ter) Dpr. n. 600/73; art. 51, co. 2 nn. 3-7/bis – Dpr. n. 633/73



**Sono previste specifiche garanzie che possono essere esercitate nella fase istruttoria**

**CASI TASSATIVI**

- art. 32 co 1 n. 2 Dpr n. 600/73 E art. 51 co 2 n. 2, Dpr n 633/72 - invito del contribuente a comparire personalmente;
- art. 37 bis comma 4 Dpr n. 600/73 - recupero di imposta contestando "lo scopo elusivo";
- art. 38 co 4 Dpr n. 600/73 – accertamento sintetico;
- artt. 62 bis, art. 62 ter comma 2 e 62 sexies, D.L. n. 331/93 conv. in legge n. 427/1993 - accertamento induttivo e studi di settore

**Per il legislatore prevale l'esigenza di funzionalità degli Uffici rispetto all'anticipata partecipazione del privato alla fase istruttoria**

**ECCEZIONE**

- art. 32 co 1 n. 2 Dpr n. 600/73 E art. 51 co 2 n. 2, Dpr n 633/72 - invito del contribuente a comparire personalmente;



**CONTRADDITTORIO**

"la anticipazione del "contraddittorio" già nella fase della ricerca, individuazione ed acquisizione dei dati, informazioni e documenti, costituirebbe un principio generalizzato nell'ordinamento, immanente a tutti i procedimenti svolti in ambito tributario"



**Cass., SS. UU., sent. 18 dicembre 2009, n. 26635**

**“il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in questo senso v. Cass., n. 2816 del 2008), sulla base di argomentazioni che il collegio condivide e conferma, dall’altro esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica ... alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento nei confronti di un singolo contribuente ... ciò che da sostanza all’accertamento è appunto il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare la concreta realtà economica dello stesso”.**



**Cass., SS.UU., sent. 29 luglio 2013, n. 18184**

**“In ambito giurisprudenziale è sufficiente ricordare le seguenti pronunce:**

- a) Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropé, con la quale, sia pure in materia di tributi doganali, ma con evidenti riflessi di ordine generale, è stato valorizzato il principio della partecipazione del contribuente - il quale "deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni" - a procedimenti in base ai quali l'amministrazione si proponga di adottare nei suoi confronti un atto di natura lesiva;**
- b) Cass., sez. un., n. 26635 del 2009, con la quale, in materia di accertamento "standardizzato", è stato affermato che "il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile ..."”**

## NEL DIRITTO E NELLA GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

**Nel pieno rispetto del principio generale del c.d. “giusto procedimento”, il provvedimento finale deve essere adottato dall’Amministrazione finanziaria dopo aver messo il contribuente accertato in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, che a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico.**

**FINALITA:** rendere più efficiente ed efficace l’azione dell’Amm. fin. attraverso l’adeguamento dell’accertamento alla realtà del singolo contribuente e potenziare le garanzie di quest’ultimo che si traducono nella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in una fase antecedente a quella contenziosa.

Ebbene, in applicazione del principio del giusto procedimento, in ambito comunitario si è affermata l’esigenza dell’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

*<<...i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di rista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione>>. (Cfr. Corte di Giustizia Europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07 – ID. C. G. EU., sent. 22.11.2012, causa C-277/11)*



### CONTRADDITTORIO PREVENTIVO = PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

**SECONDO I GIUDICI EUROPEI: “il contraddittorio preventivo valorizza il procedimento amministrativo perché funzionale a due valori: tutela degli interessi del soggetto inciso dal procedimento e bontà dell’azione amministrativa”.**



Alla luce di una interpretazione adeguatrice al diritto della Comunità europea, cui deve tendere anche quella costituzionale, il “giusto procedimento amministrativo”, che trova legittimazione nei principi di legalità (art. 23 Cost.) e di imparzialità amministrativa (art. 97 Cost.), risulterebbe, quindi, lesa dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari ad instaurare un preventivo contraddittorio tra le parti, non essendo più sufficiente la tutela giurisdizionale assicurata ex post dall’art. 24 e dall’art. 113 della Cost. 



### Prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale

**Obbligo, posto a carico dei giudici, di un'interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario (cfr. C. G. EU., sent. 4.7.2006, C-212/04; id. 13.06.2006, C-173/03; id. 5.10.2004, C-397/01 e C-403/01; id. 9.12.2003, C-129/00)**



Come confermato dai massimi organi della giustizia italiana (cfr., ex multis, C. Cost., sent. 18.04.1991, n. 168; n. 113/85; n. 389/89 e Cass. sent. 17.10.2008, n. 25374; id. 28.03.2003, n. 4703; id. 10.12.2002, n. 17564; id. 9.6.2000, n. 7909).



**LA C. G. EU. IL 25 sett. 2013 HA APERTO UN NUOVA PROCEDURA DI INFRAZIONE (in ambito IVA) CONTRO IL GOVERNO ITALIANO PER IL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ITALIANA SULLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI (LIMITATA AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE, CFR. LEGGE N. 117/1988) ALLA NORMATIVA EUROPEA CHE PREVEDE LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI GIUDICI QUANDO L'ERRORE INTERPRETATIVO VERTE SU QUESTIONI GIÀ RISOLTE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

(Precedenti: C. G. Eu., sent. 24.11.2011, Causa C-379/10; sent. 13.06.2006, causa C-173/03)



**“CONTI CORRENTI COINTESTATI  
E/O INTESTATI A TERZI:  
Imputazione al contribuente  
soggetto a verifica ”**



## C/C INTESTATI A TERZI

### C/C INTESTATI A TERZI



### PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA



#### **L'A.E. DEVE DEMOSTRARE LA FITTIZIA INTESTAZIONE DEL CONTO**



Cass., ord. 8.05.2014, n. 10043; ord. n. 2029/14; sent. n. 17390/2010; n. 17387/2010; n. 21454/2009; n. 27186/2008; n. 21420/2012; CTP Catania, sent. 159/1/13



#### **RILEVA SOLAMENTE CHE I CONTI SIANO INTESTATI A PERSONE RICONDUCIBILI AL CONTRIBUENTE O CHE QUESTI ABbia DELEGA AD OPERARE SUL CONTO**



Cass., sent. n. 13473/2014; n. 15172/2009; n. 18868/2007; n. 19443/2010; n. 23861/2007; n. 16345/2012; n. 2624/2012; 21420/2012; 446/2013; 3762/2013



### **CIRC. A.E. N. 32/E/2006**

“La presunzione opera a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è “fittizia o comunque è superata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie dalla documentazione “bancaria” acquisita”.

**Circ. DRE Lombardia, n. 21/2000; DRE Puglia, n. 12/2001; Circ. GdF, n. 1/2008**

### **Il contribuente deve dimostrare l'intestazione fittizia**



**Cass., sent. n. 7766/2008; n. 27063/2008**



**Cass., ord. 4 luglio 2013, n. 16723**

**""In tema di infedeltà della dichiarazione IVA, ... l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente di procedere all'accertamento anche mediante il controllo di dati e notizie raccolti nei modi indicati dal precedente art. 51, incluse, quindi, le indagini bancarie, previste dal n. 7 di tale norma, le quali possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio (nella specie la moglie), quando l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado,**

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**poiché è l'art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 cit., a prevedere che i singoli dati ed elementi risultanti dall'indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili" (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 374 del 12/01/2009). Conseguo da ciò che il giudice del merito ha errato a supporre che fosse onere dell'Amministrazione offrire in giudizio ulteriori elementi di prova a convalida della efficacia indiziaria delle indagini bancarie di cui si è detto ed ha perciò fatto erronea applicazione della disciplina di cui la odierna ricorrente lamenta la violazione.**

**(ID. Cass., sentt. n. 6254/2013; n. 3762/2013; n. 4904/2013; n.**



**Cass., ord. 30 gennaio 2014, n. 2029**

**movimentazioni operate su conti bancari dei soci -  
Presunzione di imputabilità alla società - Limiti**

“... Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa. ” (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12). Compete dunque all'Ufficio l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi e la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che tale dimostrazione non fosse stata fornita ...”.

**C.T.P. Brindisi, sent. n. 1147/2014**

**PRELEVAMENTI DEI SOCI FINO A E. 1.000,00- SEMPRE  
GIUSTIFICATI**

Nel caso esaminato dalla C.T.P. l'Amministrazione finanziaria aveva accertato a carico di una Snc i maggiori ricavi desumibili, tra l'altro, da prelevamenti in contanti su conti intestati ai soci.

Il Collegio giudicante ha stabilito, però, che dai ricavi così accertati dovevano essere sottratti i prelevamenti che si potevano ritenere giustificati perché COERENTI con le ORDINARIE ESIGENZE DI VITA di un contribuente medio e di una famiglia media. Pertanto, i prelevamenti in contanti sino a mille euro PER SINGOLA OPERAZIONE e con un massimo annuo di 12.000,00 euro non dovevano essere considerati ai fini del calcolo dei ricavi accertabili, atteso che tali somme, nella predetta misura e considerati gli anzidetti limiti, dovevano ritenersi destinati ai diversi pagamenti di minori importi, fiscalmente irrilevanti, connessi a necessità correnti, di cui verosimilmente il contribuente non conserva memoria. (ID. C.T.P. Alessandria, sent. n. 61/2012)



**Cass., ord. 13 maggio 2014, n. 10386**

**RISTRETTA BASE SOCIETARIA**

“Conviene principiare menzionando il costante orientamento di codesta Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013, pronunciata in materia di IVA ma non di meno applicabile anche in tema di imposte dirette, per la omogeneità della disciplina che vi presiede; in precedenza anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4987 del 01/04/2003) secondo il quale:” In tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci”.

- SEGUE -



**- SEGUE -**

Ciò basta per concludere che per l’Amministrazione finanziaria non vi è onere di previa dimostrazione dell’esistenza di "sottrazione di materia imponibile in capo alla società" ai fini della valorizzazione delle movimentazione bancarie identificate sui conti correnti nominalmente intestati ai soci, atteso che gli indizi di cointeressenza e perciò di riferibilità all’attività d’impresa svolta dalla società possono essere fondati anche sulla circostanza stessa dell’omessa precisa identificazione della origine e provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate sui predetti conti correnti, alla luce del fatto che - specie nelle società di persone- il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti.



**Cass., sent. 20 luglio 2012, n. 12624**

**RISTRETTA BASE SOCIETARIA**

“... l'Ufficio finanziario, nella fase delle indagini dirette all'accertamento della evasione di imposta da parte di una società di capitali, è legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.32, comma 1, n. 7), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.51, comma 2, n. 7), l'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non amministratori e - in caso di ristretta compagine sociale - anche ai conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche soltanto "fondati sospetti" che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili "soggettivamente" inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto. Costituiscono "fondati sospetti" l'avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con società sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa - c.d. società fantasma - in relazione alle operazioni commerciali in concreto svolte”.” – ID. CASS., sent. 29.01.2014, n. 1860



**“TECNICHE DI REDAZIONE  
DEGLI ATTI DIFENSIVI:  
strategie di difesa e  
motivi di impugnazione”**



## **I VIZI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**



### **MOTIVI DI IMPUGNAZIONE**

**Se sussiste il difetto di notifica:**

**I. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO - EMESSO AI SENSI DELL'ART. 29 - D.L. N. 78/2010 - PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 148 E 149 C.P.C., DEGLI ARTT. 3, CO. 1 E 14 - LG. N. 890/1982, NONCHÉ DEGLI ARTT. 42 E 60 - DPR. N. 600/1973.**



### MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

**II. NULLITÀ DELL'ATTO OPPOSTO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, QUALE CONSEGUENZA DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 - DPR. N. 600/73.**

**III. NULLITÀ DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPUGNATO PER OMessa ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI (CASS., SS.UU., SENT. 18.09.2014, N. 19667), COMUNITARI (CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 3.07.2014 - CAUSE RIUNITE C-129/13 E C-130/13; 22.12.2012 - CAUSA C-277/11; 18.12.2008 - CAUSA C-349/07), COSTITUZIONALI (ART. 97) E STATUTARI (ART. 10, CO. 1 - LEGGE N. 212/2000).**

**Cass., SS. UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667**



### MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

**IV. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32, CO. 1, NUM. 7) - DPR. N. 600/73, ART. 51, CO. 2, NUM. 7 - DPR. N. 633/72, QUALE CONSEGUENZA DELL'OMESSA RICHIESTA E CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE FINANZIARIA.**



**Eventuale:**

**V. NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 12, CO. 4 E 7 - LEGGE N. 212/2000 NONCHE' DELL'ART. 24 COSTITUZIONE (DIRITTO DI DIFESA).**

**I PROFILO**

**- OMessa redazione del processo verbale di constatazione -**

**II PROFILO**

**- IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE DEL TERMINE DI 60 GIORNI EX ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000 -**



**VI. NULLITÀ DELL'IMPUGNATO AVVISO DI ACCERTAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 - DPR. N. 600/1973, DELL'ART. 3 - LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 7 e 12, co. 7 - LEGGE N. 212/2000, DEGLI ARTT. 3 E 21 SEPTIES - LEGGE N. 241/1990, NONCHE' DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.**

**I PROFILO**

**INESISTENTE E/O APPARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI DA CUI SCATURISCE L'ATTIVITÀ ACCERTATIVA**  
**Eventuali:**

**II PROFILO**

**- MANCATA INDICAZIONE DELLA "PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA" EX ART. 12, CO. 7 - LG. N. 212/2000**

**III PROFILO**

**- OMessa indicazione della norma di assunzione -**

**IV PROFILO**

**- OMessa considerazione delle giustificazioni fornite in sede di contraddittorio -**



## MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

### NEL MERITO

#### VII. NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER INESISTENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.

##### I PROFILO

###### - MOVIMENTAZIONI BANCARIE -

**Riportare dettagliatamente le giustificazione delle singole movimentazioni bancarie contestate (Cass., sent. 6.05.2014, n. 9731)**

##### EVENTUALE:

##### II PROFILO

###### - DIVIETO DI ESTENZIONE DELL'INDAGINE FINANZIARIA IN CAPO AI SOCI -

Seguendo il filone giurisprudenziale che ritiene che l'Ufficio debba dapprima dimostrare l'intestazione fittizia dei conti intestati a terzi, contestare l'imputazione delle movimentazioni bancarie intervenute nei suddetti conti.



## MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

##### EVENTUALE:

##### III PROFILO

###### - OMESSO RICONOSCIMENTO DEI COSTI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. -

C. Cost., sent. 8.06.2005, n. 225; Cass., sent., n. 14026/2012; n. 12625/2012; sent. 27.01.2012, n. 1166; sent. 19.02.2009, n. 3995; sent. 6.02.2009, n. 5430; sent. 10.4.1996, n. 3317; sent. 13.3.1992 n. 3038; sent. 24.11.1989 n. 5071; n. 3995/2009; n. 28028/2008; n. 640/2001; n. 3317/1996; n. 19062/2003, n. 3317/1996; n. 9581/1994; n. 3083/1992